

Home > [Codice Civile](#)

CODICE CIVILE

INDICE	TESTO
Precedente	Successivo

LIBRO I - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

Titolo II - Delle persone giuridiche

Art. 11 - Persone giuridiche pubbliche.

Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

1. Vedi anche la L. 28 gennaio 1971, n. 220, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, con protocollo, firmato a Bruxelles il 29 febbraio 1968.

Art. 12 - Persone giuridiche private(1)(2)(3)(4).

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica [c.c. 600, 786, 977] .

Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.

1. Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Precedentemente il testo del presente articolo era stato modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

2. Per quanto concerne la costituzione dei Fondi pensione come soggetti dotati di personalità giuridica, vedi l'art. 4, commi 1 e 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

3. Vedi, anche, l'art. 14, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975 n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.

4. L'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha così disposto: «Art. 1. Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica.1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore

...siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.».

Art. 13 - Società.

Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

Art. 14 - Atto costitutivo.

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico [c.c. 16, 33, 1350, n. 13, 2699].

La fondazione può essere disposta anche con testamento.

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Per la sede vedi l'art. 46 c.c.; per il foro generale delle persone giuridiche vedi l'art. 19 c.p.c.; per la capacità processuale vedi gli artt. 75 e 78 c.p.c.; per le notificazioni vedi l'art. 145 c.p.c.

Art. 15 - Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta.

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi (1).

1. La donazione resta sempre impugnabile in caso di azione di riduzione per lesione della legittima (art. 555 c.c.) e nel caso di esercizio dell'azione revocatoria (art. 2901 c.c.).

Art. 16 - Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede [c.c. 46], nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa (3) nelle forme indicate nell'articolo 12 [c.c. 21](1)(2).

1. Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

2. L'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha così disposto: «Art. 2. Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo.1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile.3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto».

3. Vedi l'art. 14, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.

Art. 17 - Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.(1)(2)

La persona giuridica non può acquistare beni immobili [c.c. 812], né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati [c.c. 649] senza l'autorizzazione governativa [c.c. 473, 782](3).

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto [c.c. 255; disp. att. c.c. 5, 6, 7] .

1. Articolo abrogato dall'art. 13 L. 15 maggio 1997, n. 127 (Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.), in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Vedi L. 20 maggio 1985, n. 206, per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici e la L. 20 maggio 1985, n. 222, sul sostentamento del clero cattolico, nonché l'articolo unico della L. 5 giugno 1850, n. 1037, sulla disciplina degli acquisti dei corpi morali e le norme di esecuzione approvate con R.D. 26 giugno 1864, n. 1817. Per quanto concerne gli enti ecclesiastici, vedi l'art. 9, L. 27 maggio 1929, n. 848 e gli artt. 18-22 delle norme di esecuzione approvate con R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262.

3. Vedi D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.

Art. 18 - Responsabilità degli amministratori.

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Art. 19 - Limitazioni del potere di rappresentanza.

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza [c.c. 25, 34, 1387, 1396, 2193, 2207, 2298, 2384].

Art. 20 - Convocazione dell'assemblea delle associazioni.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [c.c. 2367; disp. att. c.c. 8].

Art. 21 - Deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati [c.c. 2368]. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [c.c. 16, 34, 2365; disp. att. c.c. 4].

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione [c.c. 29, 30; disp. att. c.c. 11] e la devoluzione del patrimonio [c.c. 28, 31, 32] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22 - Azioni di responsabilità contro gli amministratori.

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea [c.c. 21, 2393] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 23 - Annullamento e sospensione delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero [c.c. 25, 1109, 1137, 2377; c.p.c. 69].

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori [c.c. 2378; disp. att. c.c. 10].

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (1).

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 24 - Recesso ed esclusione degli associati.

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto [c.c. 16, 2284, 2322].

ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 25 - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.

L'autorità governativa (1) esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 26 - Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.

L'autorità governativa (1) può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 27 - Estinzione della persona giuridica.

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa (3), su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio (1)(2).

regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche».

3. Vedi l'art. 14, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.

Art. 28 - Trasformazione delle fondazioni.

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa (1), anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 29 - Divieto di nuove operazioni.

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima [c.c. 21]. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale [c.c. 18, 22, 33, 1292, 2279, 2449].

Art. 30 - Liquidazione (1).

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica [c.c. 27] o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice [c.c. 31; disp. att. c.c. 11].

1. Vedi, per quanto riguarda la liquidazione coatta amministrativa, il titolo V della L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Art. 31 - Devoluzione dei beni.

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa (1), attribuendo

nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [c.c. 2964], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 32 - Devoluzione dei beni con destinazione particolare.

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa (1) devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

1. Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 33 - Registrazione delle persone giuridiche (1)(2)(3).

In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche.

Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica [c.c. 34] e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.

Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.

1. Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

2. L'art. 3 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha così disposto: «Art. 3. Registro delle persone giuridiche.1. Il registro di cui all'articolo 1, comma 1, consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nell'articolo 4.5. Ad ogni persona giuridica è riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato ad una persona giuridica è esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.6. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal prefetto ovvero da un funzionario da questi delegato con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro. Nell'ultima pagina il prefetto indica il numero dei fogli di cui è composto il registro.7. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'articolo 4, comma 2, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del

...massimo gli esecutori e i sostituti, che sono nominati negli adempimenti di cui al presente regolamento e data attuazione, ove possibile, mediante l'utilizzo dei mezzi telematici previsti dalle norme vigenti.».

3. Vedi l'art. 5, L. 20 maggio 1985, n. 222, sul sostentamento del clero.

Art. 34 - Registrazione di atti (1)(2)(3).

Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori [c.c. 18] con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione [c.c. 27], il cognome e il nome dei liquidatori.

Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

1. Articolo abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

2. L'art. 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 così disposto: «Art. 4. Iscrizioni nel registro.1. Nel registro devono essere indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.2. Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.».

3. Vedi l'art. 14, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.

Art. 35 - Disposizione penale.

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con l'ammenda da euro 10 a euro 516 (1)(2)(3).

1. Comma così modificato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Precedentemente il presente comma era così formulato: «Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti con l'ammenda da euro 10 a euro 516».

2. L'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano alle ipotesi di mancata richiesta di iscrizione nei termini e secondo le modalità previste nel regolamento emanato con D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 dello stesso.

Art. 36 - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute.

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati (1).

Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è

1 e 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

Art. 37 - Fondo comune.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione [c.c. 38]. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 - Obbligazioni.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [c.c. 1292] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 39 - Comitati.

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40 - Responsabilità degli organizzatori.

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente [c.c. 1292] della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41 - Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente [c.c. 1292] delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le obbligazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente

Art. 42 - Diversa destinazione dei fondi.

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa (1) stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.

1. Vedi, l'art. 14, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.

[Precedente](#)

[Vai all'inizio](#)

[Successivo](#)

[nome](#)[quotidiano](#)[servizi e utilità](#)[Registrazione](#)[Fisco](#)[Rassegna stampa](#)[Servizio Clienti](#)[Lavoro e Previdenza](#)[Scadenze](#)[Agenzie](#)[Bilancio e contabilità](#)[Gazzetta Ufficiale](#)[Finanziamenti](#)[Costituzione e Codici](#)[Impresa](#)[Legislazione](#)[Ipsa Quotidiano](#)[Seguici](#)[Abbonamenti](#)[Iscriviti alla Newsletter](#)[Scarica l'App Quotidiano](#)[Scarica l'ultima edizione in pdf](#)

When you have to be right

[Sede legale](#)[Note Legali](#)[Privacy](#)[Contatti](#)[© Wolters Kluwer Italia](#)[P.I. 10209790152](#)

IPSOA Quotidiano: Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 664 del 5 novembre 2008, Iscrizione al R.O.C. n. 1702. Direttore Responsabile: Giulietta Lemmi